



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usfoggia.it>

Foggia, data del protocollo

Ai partecipanti alle procedure di aggiornamento delle G.P.S. e delle G.I.

### Oggetto: O.M. n. 88 del 16/05/2024 – Aggiornamento G.P.S. e G.I.

Come comunicato con Nota AOODRPU n. 30304 del 20/5/2024, dalle ore 12.00 del 20 maggio 2024 fino alle ore 23.59 del 10 giugno 2024, gli aspiranti interessati all'inserimento o aggiornamento delle istanze G.P.S. possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it).

Si segnala che il Ministero ha predisposto un'apposita sezione dedicata alle G.P.S. 2024-25 e 2025-26, da cui è possibile scaricare e consultare anche una Guida alla compilazione delle Istanze (<https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html>).

Al fine di agevolare gli interessati nella compilazione della domanda di candidatura, preme evidenziare quanto segue:

• Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e soggette a verifica da parte dello scrivente Ufficio e delle scuole di servizio, con le conseguenti sanzioni, di carattere anche penale, nel caso di accertamento di dichiarazioni false e/o mendaci, così come stabilito ai sensi degli artt. 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

• Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:

- a) titoli di studio conseguiti all'estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione europea ovvero in altri Paesi.

• I titoli dichiarati devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda (10/06/2024), con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguiranno lo specifico titolo entro la medesima data. Considerato che la riserva



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usfoggia.it>

verrà sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, si suggerisce agli aspiranti di inserirsi **anche a pieno titolo nella seconda fascia sulla base dei titoli effettivamente posseduti.**

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati **gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo**; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, **ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.** L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

- In caso di domanda di aggiornamento, **le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate**, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati **i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere).** Il personale interessato dovrà pertanto barrare le apposite caselle della relativa sezione in fase di compilazione della domanda. **In mancanza, i titoli di preferenza non verranno riconfermati nelle G.P.S.**

- I candidati interessati a far valere la **riserva ex lege n. 68/1999** devono dichiarare **di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda (10/06/2024).** Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

- I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle G.P.S. potranno indicare sino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 5, lettera c), dell'O.M. n. 88/2024.

Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle G.P.S. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino a un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni, con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Qualora il candidato non dovesse indicare nessuna scuola ai fini dell'inserimento nelle G.I. con la domanda di inserimento/aggiornamento delle G.P.S. biennio 2024/2026 entro il 10/06/2024, non risulterà inserito in nessuna delle graduatorie di istituto della provincia di Foggia, con conseguente impossibilità di essere destinatario di incarichi a tempo determinato conferiti da G.I. per l'intero biennio di vigenza delle G.P.S.

- **Si ricorda che per "Istituto Tecnico Superiore" NON si intende un diploma di maturità tecnica conseguito presso la scuola secondaria di secondo grado.** Coloro che, pertanto, siano in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di II grado, rilasciato da un Istituto tecnico, non potranno qualificarlo come diploma rilasciato da un I.T.S. Per un approfondimento sui percorsi I.T.S., si rinvia al sito istituzionale del Ministero.

- Si invitano gli aspiranti a non confondere i concorsi ordinari per titoli ed esami con i concorsi straordinari.



## *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

*Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usfoggia.it>

• Si ricorda inoltre che l'attività di ricerca scientifica è valutabile solo se svolta sulla base di assegni di ricerca, ai sensi della normativa richiamata dalle Tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024. Non è invece valutabile l'attività di ricerca non rientrante nell'ipotesi illustrata e disciplinata da normative diverse.

• Si fa presente che **solo il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000**, prestato in istituti di istruzione secondaria **legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, viene valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.**

• Per l'inserimento/aggiornamento del titolo di accesso delle prime fasce corrispondenti agli allegati A/1, A/3 e A/7, **si raccomanda di compilare anche la sezione A.2**, in quanto parte integrante del titolo di accesso, con l'avvertenza che non sarà possibile integrarla successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.

**Si evidenzia, infine, che tutto ciò che non verrà dichiarato all'atto di inserimento/aggiornamento nelle G.P.S. non potrà essere indicato successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, venendosi altrimenti a configurare come domanda tardiva.**

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Giuseppina Lotito